



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1749

SOSPENSIONE SANZIONATORIA PER UN PERIODO DI TRE MESI DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DEL SIG. UGO CARLO BRONZONI

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 13807 del 29 ottobre 2002, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Ugo Carlo Bronzoni, nato a Parma (PR), il 7 marzo 1976;

VISTA la nota del 12 febbraio 2020 (prot. n. 7559 di pari data) con cui Cordusio SIM S.p.A. segnalava presunte irregolarità commesse dal Sig. Ugo Carlo Bronzoni nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;

VISTE le successive note del 24 giugno 2020 (prot. n. 28212 di pari data), del 26 giugno 2020 (prot. n. 28985 del 1° luglio 2020) e del 26 novembre 2020 (prot. n. 59741 del 1° dicembre 2020) e del 26 novembre 2020 (prot. n. 59239 del 27 novembre 2020), con cui il predetto Intermediario trasmetteva ulteriore documentazione relativa all'operato del Sig. Ugo Carlo Bronzoni;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

VISTA la nota del 17 febbraio 2021 (prot. n. 10928 di pari data) con cui l'Ufficio Vigilanza Albo provvedeva ad acquisire ulteriori informazioni relative all'attività del consulente;

VISTA la nota del 23 febbraio 2021 (prot. n. 11961/21), notificata in pari data, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato al Sig. Ugo Carlo Bronzoni, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF, tra l'altro, la violazione dell'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari, per aver:

- violato le procedure dell'intermediario;
- contraffatto la firma dei clienti su modulistica contrattuale;
- comunicato e trasmesso all'intermediario informazioni e documenti non rispondenti al vero;

RILEVATO che con note del 2 marzo 2021 (prot. nn. 15917, 15918, 15919 di pari data), il consulente ha presentato istanza di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio a suo carico;

VISTE le successive note dell'10 marzo 2021 (prot. nn. 18488 e 18491 di pari data), con cui rispettivamente l'Ufficio Vigilanza Albo e l'Ufficio Sanzioni Amministrative, nel dare positivo riscontro a dette istanze, hanno trasmesso gli atti del procedimento all'interessato;

ESAMINATE le memorie difensive presentate nell'interesse del Sig. Ugo Carlo Bronzoni con nota del 31 marzo 2021 (prot. n. 24537 di pari data);

VISTA la nota dell'Ufficio Sanzioni Amministrative (prot. n. 24970 del 2 aprile 2021) con cui il Sig. Ugo Carlo Bronzoni veniva convocato in data 15 aprile 2021 per lo svolgimento dell'audizione in modalità telematica – conformemente alla “*Procedura per l'audizione a distanza delle parti*” adottata con delibera OCF n. 1371 del 26 maggio 2020” – in accoglimento della richiesta formulata dal consulente con la predetta nota del 31 marzo 2021;

VISTA la nota del 7 aprile 2021 (prot. n. 25667 di pari data), con cui veniva presentata nell'interesse del consulente un'istanza di differimento della suddetta audizione, con richiesta di convocazione in data successiva al 21 maggio 2021, riscontrata positivamente dall'Ufficio Sanzioni Amministrative (prot. n. 25982 del 7 aprile 2021), fissando quale data di audizione il 24 maggio 2021, verificata la compatibilità con il termine di conclusione del procedimento e viste le peculiari circostanze rappresentate e documentate nell'istanza;

VISTA la nota del 29 aprile 2021 (prot. n. 31726 di pari data), con cui veniva presentata un'ulteriore istanza di differimento nell'interesse del consulente, con richiesta di convocazione successiva al 30 giugno 2021, riscontrata dall'Ufficio Sanzioni Amministrative con nota dell'11 maggio 2021 (prot. n. 33984 di pari data), con la quale si confermava la data di audizione del 24 maggio 2021, considerato che la stessa non risultava prorogabile ai sensi dell'art. 55, comma 1 del Regolamento Interno generale di Organizzazione e Attività dell'OCF;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

RILEVATO che il consulente non ha partecipato all'audizione fissata, comunicandolo con nota del 21 maggio 2021 (prot. n. 37236 di pari data), nella quale, preso atto di quanto comunicato dall'Ufficio Sanzioni Amministrative, rappresentava di essere legittimamente impedito a partecipare;

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza del 21 giugno 2021 - trasmessa in pari data anche alla parte (prot. n. 43567/21) - con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertate le contestazioni sopra menzionate e ha formulato proposte motivate in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

ESAMINATE le controdeduzioni scritte presentate dal Sig. Ugo Carlo Bronzoni con nota del 19 giugno 2021 (prot. n. 49140 di pari data), in replica alle considerazioni dell'Ufficio Sanzioni Amministrative;

CONSIDERATO che, in occasione della propria riunione del 22 luglio 2021, in ragione delle difese del consulente, questo Comitato ha ritenuto opportuno disporre l'integrazione dell'attività istruttoria attraverso l'audizione del Sig. Ugo Carlo Bronzoni e, pertanto, ha richiesto all'Ufficio Sanzioni Amministrative la predisposizione di una Relazione integrativa;

VISTA la Relazione integrativa del 2 agosto 2021 – trasmessa in pari data anche alla parte (prot. n. 51882) – recante in allegato il verbale dell'audizione del consulente, tenutasi in data 28 luglio 2021;

CONSIDERATO che, a fronte della comunicazione di cui sopra, il Sig. Ugo Carlo Bronzoni non si è avvalso della facoltà di presentare proprie osservazioni alla predetta Relazione Integrativa;

CONSIDERATO che le argomentazioni svolte nelle controdeduzioni e le risultanze emerse dalla Relazione Integrativa non presentano elementi idonei a mutare il quadro fattuale e valutativo risultante dall'attività istruttoria esaminata dall'Ufficio Sanzioni Amministrative;

RITENUTE conclusivamente accertate, a carico del Sig. Ugo Carlo Bronzoni, le sopracitate violazioni dell'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari, l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *a*), nn. 3 e 5 del Regolamento Intermediari, l'Organismo dispone la radiazione dall'Albo unico dei consulenti finanziari in caso di contraffazione della firma dei clienti e comunicazione e trasmissione di informazioni e documenti non rispondenti al vero all'Intermediario;
- per la violazione di cui all'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari relativa all'inosservanza degli obblighi previsti dalle procedure interne non è prevista una specifica sanzione, con l'effetto che la sua determinazione è rimessa alla valutazione dell'Organismo, avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto e tenuto conto tra l'altro della sua gravità, che nella fattispecie - trattandosi di adempimenti in materia di antiriciclaggio - risulta non irrilevante;
- ai sensi dell'art. 180, comma 4, del Regolamento Intermediari, l'Organismo, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, può disporre, in luogo della sanzione prevista, la tipologia di sanzione immediatamente inferiore o superiore; nel caso di specie, per le violazioni accertate, appare congruo applicare la sanzione immediatamente inferiore a quella tipica della radiazione dall'Albo, considerato che:
 - la condotta, seppur caratterizzata da modalità radicalmente irregolari, non risulta preordinata ad arrecare pregiudizio alla clientela né ha determinato alcun vantaggio patrimoniale per il consulente;
 - con riguardo all'attività professionale svolta dal consulente, oltre al caso in esame, non risulta alcun precedente provvedimento sanzionatorio a suo carico;
- con riferimento all'elemento soggettivo, le violazioni in esame risultano imputabili al Sig. Ugo Carlo Bronzoni a titolo di dolo;

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

DELIBERA

che il Sig. Ugo Carlo Bronzoni, nato a Parma (PR), il 7 marzo 1976, è sospeso per un periodo di tre mesi dall'Albo unico dei consulenti finanziari, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera *c*), del TUF, decorrenti dalla data di ricevimento della presente delibera.

La presente delibera sarà notificata al soggetto interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 27 settembre 2021

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti